

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI  
DELL' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**


**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO di ENTE**

**per il PERSONALE DIRIGENTE**

**e**

**sezione PERSONALE PROFESSIONISTI**

**ANNO 2010**



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller initials on the right.

Il giorno 5 luglio 2011, a seguito delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze con nota n. DFP 0035828-15/06/2011, si è svolto un incontro tra la delegazione di Ente e quella di parte sindacale per la sottoscrizione dell'allegato Contratto Collettivo Integrativo di Ente relativo all'anno 2010.

**Per l'Amministrazione**

Avv. Paolo Crescimbeni .....  
Dr. Massimo Pianese .....  
Dr. Vincenzo Caridi .....  
Dr.ssa Anna Maria Di Gianvito .....  
Dr.ssa Marina Risca .....

**Per le Organizzazioni Sindacali**

CGIL - FP .....  
CISL - FP .....  
UIL - PA .....  
CSA di CISAL FIALP .....  
USB PI .....  
CIDA .....

NOTA A VERBALE


## LE PARTI

- VISTE le vigenti norme contrattuali relative al personale dirigente;
- VISTI l'art. 21 del CCNL, sottoscritto il 21 luglio 2010, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2006/2007 e l'art. 7 del CCNL per il biennio economico 2008/2009;
- VISTO il CCNL sottoscritto l'11 aprile 2006 relativo al personale dell'area V della dirigenza (Comparto Scuola);
- VISTO l'art. 5 del D. Lgs. n. 286 del 30 luglio 1999 concernente la valutazione del personale con incarico dirigenziale;
- VISTO il Regolamento per la valutazione del personale con incarico dirigenziale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 319 del 4 aprile 2006;
- VISTE le vigenti norme contrattuali- relative al personale dei professionisti
- VISTA l'apposita sezione del CCNL 2006/2009, sottoscritto il 21 luglio 2010, relativo ai professionisti degli enti pubblici non economici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in servizio presso l'Istituto;
- VISTI in particolare l'art. 39 del CCNL citato relativo al quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2006/2007 e l'art. 10 per il biennio economico 2008/2009;
- RITENUTO che la peculiare posizione dei professionisti nell'ambito degli enti di appartenenza sottolinea l'esigenza di assicurare un ampio coinvolgimento della categoria nella realizzazione degli obiettivi programmati degli enti per il miglioramento dell'attività istituzionale;
- VISTE le disposizioni comuni sia al personale dirigente che ai professionisti ed in particolare:
- VISTA la legge finanziaria n. 266 del 23 dicembre 2005 la quale all'art. 1, comma 189, prevede che per l'anno 2006, "l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa (...) degli enti pubblici non economici (...), non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e, ove previsto, all'art. 39, comma ter, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, e successive modificazioni";
- VISTI i successivi commi 191 e 193 dell'articolo 1 della legge 266/2005, i quali stabiliscono che l'ammontare complessivo dei Fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei Fondi dell'anno 2004 nonché degli importi rassegnati ai Fondi stessi in virtù del passaggio di area professionale o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta;
- VISTO il vigente Protocollo per le Relazioni Sindacali;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center and right, and a small '3' with a signature below it.

- VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132 del 16 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni che all'art. 82 prevede che i dirigenti siano valutati a norma di apposito regolamento;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 357 del 27 giugno 2006;
- TENUTO CONTO del Documento Programmatico Generale approvato in data 23 luglio 2009 dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con il quale vengono fissati gli obiettivi strategici per il quadriennio 2009/2012 e le linee di indirizzo approvate dal C.I.V. con deliberazioni n. 321 e n. 322/2009
- VISTA la Delibera n.143 del 22 dicembre 2009, con cui è stato approvato il Piano Industriale 2009-2011;
- VISTA la determinazione n. 31 del 30 marzo 2010 del Direttore Generale relativa all'approvazione del Piano Operativo degli interventi definiti nel Piano Industriale 2009-2011, con assegnazione degli obiettivi e del budget 2010 ai dirigenti di prima fascia preposti ai centri di responsabilità di 1° e di 2° livello;
- VISTO il D. Lgs. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 concernente "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" ed in particolare l'art. 67, commi 2 e 5;
- VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Circolare n. 7 del 13/05/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
- CONSIDERATO che la contrattazione collettiva mira ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi di quanto espresso dalla Circolare citata;
- VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Ente relativo all'anno 2009;
- TENUTO CONTO delle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti sulla proposta di ipotesi di accordo CCIE 2010 e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione;

SOTTOSCRIVONO L'ALLEGATO CONTRATTO



Handwritten signatures of the signatories, including a large signature on the left, a signature that appears to be 'ferino', and several other illegible signatures on the right. A small number '4' is visible at the bottom right.

## INDICE

### Dirigenti

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Costituzione e ammontare del Fondo
- Art. 3 Utilizzazione e ripartizione del Fondo
- Art. 4 Verifica e valutazione dei risultati
- Art. 5 Retribuzione di posizione
- Art. 6 Retribuzione di risultato
- Art. 7 Somme non attribuite
- Art. 8 Formazione e aggiornamento
- Art. 9 Incentivi alla mobilità territoriale dei dirigenti
- Art. 10 Norma di rinvio
- Art. 11 Norma finale




5

## Sezione Professionisti


- Art. 12 Campo di applicazione, durata, decorrenza
- Art. 13 Costituzione e ammontare del Fondo
- Art. 14 Utilizzazione e ripartizione del Fondo
- Art. 15 Retribuzione di risultato
- Art. 16 Formazione
- Art. 17 Indennità di funzione professionale
- Art. 18 Iscrizione agli albi professionali
- Art. 19 Somme non attribuite
- Art. 20 Norma di rinvio
- Art. 21 Norma di programma
- Art. 22 Norma finale



Allegati: n. 2



Fermo 12



## Dirigenti

### Art. 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente Accordo Integrativo si applica al personale dirigente di seconda fascia dell'Istituto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

### Art. 2 (Costituzione e ammontare del Fondo)

1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia, definito in applicazione delle vigenti norme contrattuali in materia è costituito dall'importo di € 11.975.812,34.



### Art. 3 (Utilizzazione e ripartizione del fondo)


1. Il fondo, di cui all'art. 2, è utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione e di quella di risultato, tenendo conto dei valori e delle condizioni imposte dalle norme contrattuali vigenti. (all. 1)

### Art. 4 (Verifica e valutazione dei risultati)

1. Al fine di adeguare il sistema di valutazione del personale dirigente in coerenza con quanto disposto dalla Circolare n. 7 del 13/05/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, le prestazioni, l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate nell'apposito Regolamento per la valutazione del personale con incarico dirigenziale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 319 del 4 aprile 2006.

### Art. 5 (Retribuzione di posizione)



1. L'ammontare delle retribuzione di posizione, secondo quanto disposto dall'art. 22 comma 4 del CCNL del 21/07/2010, quadriennio 2006/2009, I biennio economico, sarà elevato entro il limite massimo del 15%. 
2. La suddetta maggiorazione può essere attribuita in presenza di strutture organizzative particolarmente complesse oppure nei casi in cui le strutture territoriali presentino situazioni di particolare difficoltà organizzative e funzionali, anche connesse al contesto ambientale e geografico. 



3. In applicazione di quanto stabilito nell'art. 22 richiamato, l'Amministrazione, con apposita determina presidenziale, provvederà ad accertare le situazioni organizzative di particolare complessità cui attribuire la nuova fascia di retribuzione di posizione, fornendo le necessarie indicazioni circa i parametri ed i criteri generali da utilizzare nell'individuazione delle strutture cui attribuire la maggiorazione in parola.
4. Fermo restando i limiti imposti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l'Amministrazione si impegna inoltre ad elevare, utilizzando la quota del Fondo all'uopo destinata, i valori che la Delibera del CdA n. 53 del 2009 attribuisce agli attuali 5 livelli di retribuzione di posizione, adeguandoli alle rinnovate esigenze organizzative ed alle responsabilità che i nuovi modelli produttivi impongono alle strutture di II fascia.
5. Di quanto sopra verrà fornita tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali.

### Art. 6 (Retribuzione di risultato)

1. La retribuzione di risultato, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del CCNL 2006/2009 viene corrisposta, in misura proporzionale alla retribuzione di posizione spettante ai dirigenti sulla base della valutazione della prestazione che, secondo quanto disposto nella Delibera del CdA 319/2006, si basa sulle seguenti due componenti:
  - Risultati raggiunti su obiettivi quali-quantitativi definiti e concordati con l'Amministrazione, cui è legato il 70% della retribuzione;
  - Competenze organizzative, cui è legato il restante 30%.
2. I risultati sono valutati sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella determinazione del Direttore Generale n. 31 del 30 marzo 2010. Qualora tali obiettivi siano stati conseguiti in misura inferiore al 70%, al dirigente non sarà erogato alcun compenso.
3. I comportamenti organizzativi sono valutati dal responsabile di riferimento in contraddittorio con il dirigente valutato, secondo quanto indicato dall'art. 4. In tale fase si terrà conto, tra l'altro, di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche.
4. Sulla quota di retribuzione di risultato di cui al comma 2, sono versati, nei mesi di luglio e novembre, due acconti per un importo pari, complessivamente, al 50% del totale. Il saldo sarà erogato nel mese di marzo. Peraltro, ove a fine anno l'obiettivo non sia stato raggiunto nella misura minima fissata al precedente comma 2, l'importo erogato sarà recuperato sulle competenze mensili.
5. Per la quota di retribuzione di cui al comma 3, l'amministrazione si impegna a realizzare una valutazione differenziata degli apporti individuali determinando le quote di personale da collocare sui diversi livelli economici, riservando una quota non superiore al 30% del personale alla fascia più elevata.



C




**Art. 7**  
**(Somme non attribuite)**



1. Le risorse del fondo che risultano eventualmente disponibili a consuntivo saranno ripartite in misura proporzionale a quanto corrisposto a titolo di risultato secondo i criteri fissati nel precedente art. 6.

**Art. 8**  
**(Formazione e aggiornamento)**

1. Il programma della formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti è individuato nel Piano di formazione 2009/2011 ed è finalizzato a diffondere comportamenti organizzativi per lo sviluppo dei valori e della cultura aziendale. Il programma formativo è orientato non solo ad accrescere le conoscenze nell'esecuzione delle diverse attività ma anche a sviluppare la partecipazione al processo di programmazione, a migliorare il sistema di relazioni, a potenziare l'apporto nella realizzazione degli obiettivi e la capacità a contribuire al miglioramento continuo dei processi.
2. Particolare attenzione verrà dedicata alle offerte formative della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento alla formazione manageriale cui avviare i dirigenti in servizio. Inoltre, nell'ambito del Piano di Formazione 2009/2011, verranno individuati percorsi formativi gestiti da personale interno allo scopo di concretizzare un sistema di apprendimento continuo anche attraverso l'utilizzo degli strumenti telematici a disposizione (e-learning)
3. Una quota pari al 5% dello stanziamento complessivo è destinata al rimborso delle spese sostenute dai singoli dirigenti che abbiano richiesto alla Direzione Centrale Risorse Umane la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale, individuate nel rispetto degli obiettivi formativi indicati nel presente articolo e nel Piano di formazione 2009/2011.
4. Ai fini dell'erogazione del predetto contributo saranno prese in considerazione le iniziative formative che siano state realizzate, singolarmente o d'intesa con altre amministrazioni anche in collaborazione con Università, soggetti pubblici o società private specializzate nel settore, sempre che il corso si sia concluso con il superamento di un apposito esame o con il rilascio di una dichiarazione nella quale venga attestato che il corso medesimo è stato frequentato con esito positivo.
5. Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva coerenza tra l'attività di formazione cui il dirigente partecipa ed i citati obiettivi, può procedere all'erogazione di un contributo alle spese debitamente documentate sostenute dall'interessato per l'iscrizione al corso. A questo fine sia l'iscrizione che l'attestato finale dovranno essere inviate alla Direzione centrale Risorse Umane.
6. La spesa per tale contributo, non grava sul fondo ma *"deve essere fronteggiata con le somme stanziare in bilancio per la formazione del personale"*.
7. Tali contributi potranno essere erogati, a fine anno, nei limiti di un importo complessivo non superiore al 30% delle spese sostenute dall'interessato debitamente documentate. Fermo restando detto limite, le quote virtuali di contributo, assegnate a ciascun dirigente e



Fermo 12



non utilizzate, saranno ridistribuite in misura proporzionale a coloro che sono stati ammessi ad usufruire del contributo medesimo. Qualora le richieste ammesse a rimborso superino il totale delle disponibilità, il rimborso sarà ridotto in misura proporzionale.

**Art. 9**  
**(Incentivi alla mobilità territoriale dei dirigenti)**


1. Per incentivare la mobilità territoriale, fermo restando i trattamenti di trasferimento previsti dal CCNL in vigore, viene previsto nell'ambito del fondo uno speciale stanziamento utilizzando a tal fine risorse certe e stabili in misura non superiore al 5% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.
2. La retribuzione di risultato dei dirigenti incaricati, non a domanda, di un ufficio collocato in altro comune diverso da quello individuato quale centro abituale degli interessi personali e/o familiari, è integrata, per tutta la durata del primo incarico e comunque non oltre i 36 mesi, fatti salvi i rapporti in corso, dei seguenti importi:
  - € 900,00 mensili, nel caso in cui la distanza della sede di destinazione da quella di provenienza sia inferiore o uguale a 100 km;
  - € 1.200,00 mensili qualora la distanza tra le due sedi superi i predetti 100 km. Per la misurazione delle distanze stradali l'Amministrazione farà riferimento al prontuario ACI più aggiornato.
3. Le precedenti disposizioni non si applicano nei casi in cui il trasferimento d'ufficio sia disposto per motivi riconducibili alla condotta del dirigente che abbia influito negativamente sul servizio.
4. Dell'utilizzo dello stanziamento a titolo di incentivi alla mobilità territoriale verrà data periodica informativa alle organizzazioni sindacali.





**Art. 10**  
**(Norma di rinvio)**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente CCIE si richiama quanto disposto in merito dagli articoli da 7, 8, 9, 11, 13 e 14 del CCIE 2009. Le norme non espressamente richiamate si considerano disapplicate fatti salvi i rapporti in corso.

**Art. 11**  
**(Norma finale)**

1. Fermo restando la propria competenza unica, l'amministrazione si impegna a procedere ad un approfondimento, anche con le organizzazioni sindacali, della materia relativa ai criteri generali dei percorsi di carriera in coerenza con l'ordinamento dei servizi.
2. L'amministrazione pubblica sul sito Intranet le adesioni ed i relativi esiti degli interpellati per la copertura delle sedi vacanti.



10

## Sezione Professionisti

### Art. 12

#### (Campo di applicazione, durata, decorrenza)

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale appartenente all'area dei professionisti in servizio presso l'Istituto. L'accordo concerne il periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010.

### Art. 13

#### (Costituzione e ammontare del Fondo)

1. Con le integrazioni e le modifiche di cui all'art. 39 del CCNL 2006/2009 del 21/07/2010 I biennio economico e all'art. 10 del citato CCNL II biennio economico, il fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti, definito in ossequio alle vigenti norme contrattuali, è costituito dall'importo di €. 4.325.981,66.

### Art. 14


#### (Utilizzazione e ripartizione del Fondo)

1. Il fondo, costituito ai sensi dell'art. 13, è utilizzato per il finanziamento della retribuzione accessoria dei professionisti, tenendo conto dei valori e delle condizioni imposte dalle norme contrattuali vigenti, secondo la ripartizione di cui all'allegato al presente accordo. (All 2)

### Art. 15

#### (Retribuzione di risultato)








1. In applicazione dell'art. 4, comma 7 del CCNL del 14 marzo 2001 e dell'art. 90, comma 1, lett. c) del CCNL 1994/1997, viene attribuita ai professionisti di cui al presente accordo una retribuzione di risultato legata al raggiungimento di obiettivi specifici e destinata a incentivare il raggiungimento di risultati predefiniti, la qualità delle prestazioni e la valorizzazione di posizioni particolari per responsabilità o gravosità.
2. Gli obiettivi sono quelli indicati nella determinazione n. 31 del 30 marzo 2010 del Direttore Generale relativa all'approvazione del Piano Operativo degli interventi definiti nel Piano Industriale 2009-2011 e nella Delibera n.143 del 22 dicembre 2009, con cui è stato approvato il nuovo Piano Industriale 2009-2011 in coerenza con le linee di indirizzo per il triennio 2010/2012 approvate dal C.I.V.
3. La retribuzione, di cui al comma 1 è costituita dall'importo indicato nell'Allegato 2 ed è articolata nelle seguenti percentuali:
  - 70% da corrispondere in misura proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 e 2.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right. A small number '11' is visible near the bottom right.

- 30% da corrispondere in relazione alla qualità delle prestazioni rese ed ai comportamenti organizzativi, sulla base di una valutazione complessiva dell'attività svolta, effettuata dal Direttore Generale su proposta dei coordinatori generali delle consulenze. In caso di valutazione negativa la decisione finale verrà assunta dal Direttore Generale previo contraddittorio con il professionista valutato.
- 4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo nella misura minima del 70% non dà luogo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
- 5. La quota di retribuzione di risultato legata al raggiungimento degli obiettivi viene erogata in due acconti, nella misura del 30%, da versare nei mesi di luglio e novembre. Il saldo è corrisposto, insieme alla quota legata alla qualità della prestazione, nel mese di marzo dell'anno successivo.
- 6. Sull'importo erogato a saldo potranno essere effettuati recuperi nei casi in cui gli acconti versati risultassero superiori alle somme dovute.

#### **Art. 16 (Formazione)**

1. La formazione e l'aggiornamento professionale sono assunti dall'ente come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali all'evoluzione delle discipline e dei contesti di riferimento, nonché ai mutamenti organizzativi e tecnologici interni, nell'obiettivo di arricchire il patrimonio cognitivo del professionista in relazione a responsabilità attribuitegli, per la più efficace esplicazione dell'apporto professionale nell'interesse dell'ente stesso (ai sensi dell'art. 87 CCNL 2002/2005).
2. I programmi di formazione e di aggiornamento dei professionisti sono individuati nell'ambito del Piano di Formazione 2009/2011 dell'Istituto, tenendo altresì conto degli obblighi di formazione professionale continua stabiliti dai rispettivi Ordini Professionali.
3. Le scelte delle iniziative formative la cui attuazione è ascritta alla responsabilità dei relativi Coordinatori, dovranno orientarsi alle seguenti linee:
  - aggiornamento specialistico, volto ad aggiornare e a sviluppare il "portato professionale" nella sua componente "tecnica";
  - formazione generale strategica, volto a sostenere e sviluppare l'armonizzazione, in particolare, fra il contributo dei professionisti e gli specifici settori nei quali sono incardinati ed operano.
4. Le attività formative specifiche della CTPE dovranno riguardare anche il personale geometra dell'Istituto.
5. In tale contesto attuativo, i Coordinamenti generali dovranno, in via prioritaria, individuare gli interventi formativi che entreranno a far parte dell'offerta, la quale verrà trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno all'Ufficio Formazione della Direzione centrale Risorse Umane.







  
     

6. La partecipazione ad iniziative di aggiornamento professionale, nell'ambito di appositi percorsi programmati individuali viene concordata dall'ente con i professionisti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
7. Il professionista può partecipare, con propria iniziativa e senza oneri per l'ente per un periodo massimo annuale di quindici giorni, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano in linea con le finalità indicate nel comma 1; al professionista può inoltre essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
8. Nel caso di cui al punto 7, l'istituto può concorrere con un proprio contributo alle spese sostenute dal professionista, debitamente documentate, qualora venga riconosciuta l'effettiva connessione dell'aggiornamento professionale svolto da questi con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli.
9. Ai fini dell'erogazione del predetto contributo saranno prese in considerazione soltanto le iniziative formative che siano state realizzate presso Università statali o Istituti riconosciuti dallo Stato o presso Pubbliche Amministrazioni e sempre che il corso si sia concluso con il superamento di un apposito esame o con il rilascio di una dichiarazione nella quale venga attestato che il corso medesimo è stato frequentato con esito positivo.
10. Il contributo di cui al punto 8 del presente articolo può essere erogato, in ogni caso, nei limiti di un importo complessivo non superiore al 30% delle spese, debitamente documentate, sostenute dall'interessato.
11. In particolare, le attività formative consisteranno in:
  - Programmi per la conoscenza della lingua inglese;
  - Corsi di aggiornamento e master;
  - Seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde.

Tali eventi saranno promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Forense o dagli altri Ordini Professionali che garantiranno una elevata qualità di approccio alle tematiche connesse agli specifici ambiti di competenza.

### Art. 17 (Indennità di funzione professionale)

1. In attuazione del comma 3, art. 101 del CCNL 1 agosto 2006, per finalità di semplificazione della struttura retributiva, in luogo delle indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett.b), punti b1, b3 del CCNL 11 ottobre 1996, a decorrere dal 2008 viene corrisposta ai professionisti un'unica indennità connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerare, tra l'altro, le esigenze di autoaggiornamento e di arricchimento professionale. L'importo annuo lordo a carico del fondo è determinato in € 1.399.000,00 annui.
2. Tale indennità è correlata agli esiti di una apposita relazione da parte del Coordinatore generale della Consulenza Professionale che attesti le risultanze finali dell'effettiva assunzione delle responsabilità e dell'arricchimento professionale conseguito, in coerenza con i principi di premialità e merito.

  
  
     
13

3. Della somma indicata al comma 1, l'importo individuale annuo lordo di € 1.400,00 viene distribuito, in unica soluzione, ai soli professionisti tecnici, allo scopo di evidenziare l'impegno e le responsabilità assunte, ai sensi di quanto disposto dal d. lgs. 81/2008, in qualità di Responsabili Unici del Procedimento.
4. Restano invariate le discipline e gli importi come modificati dall'art. 101, comma 1, del 1° agosto 2006, relativi alle indennità professionali dei professionisti di area diversa da quella legale (punto b2, comma 1, art. 90 del CCNL 11 ottobre 1996 e art. 19, comma 7 del CCNL 10 luglio 1997) e le indennità dei professionisti legali (art. 19, comma 6 del CCNL 10 luglio 1997).

**Art 18**  
**(Iscrizione agli Albi professionali)**


1. Nei casi in cui, ai professionisti dipendenti che per lo svolgimento dell'attività professionale sia richiesta l'iscrizione in Elenchi speciali annessi agli Albi professionali, è prevista la rimborsabilità della quota annuale di iscrizione, ai sensi dell'art. 13 CCNL 2006/2009 II biennio economico.
2. Ai dipendenti legali, inoltre, è previsto il rimborso della quota annuale di iscrizione all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre superiori giurisdizioni indicate nell'art. 4 del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.
3. La spesa per tale contributo indicata nell'all. 2 del presente CCIE, è a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti ai sensi dell'art. 13 c. 2 del CCNL 2006/2009 II biennio economico.

**Art. 19**  
**(Somme non attribuite)**

1. Le somme eventualmente disponibili a consuntivo saranno ripartite in misura proporzionale a quanto corrisposto a titolo di retribuzione di risultato, verificando comunque la possibilità di finanziare con dette risorse, attraverso un successivo accordo, altri istituti giuridici.

**Art. 20**  
**(Norma di rinvio)**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente CCIE si richiama quanto disposto in merito dagli articoli 4, 5, e 9 del CCIE 2002 e degli articoli 19 e 20 del CCIE 2009 con gli importi definiti nell'allegato n. 1 al presente contratto integrativo. Quanto non espressamente richiamato è da considerare disapplicato fatti salvi i rapporti in corso.





14

**Art.21**  
**(Norma di programma)**

1. Relativamente all'affidamento e revoca degli incarichi di coordinamento generale, l'Amministrazione si impegna a provvedere a modificare i propri regolamenti adeguandoli, ove necessario, a quanto disposto dall'art. 33 del CCNL 2006/2009.

**Art. 22**  
**(Norma finale)**

1. Fermo restando la propria competenza unica l'Amministrazione si impegna a procedere, anche con le organizzazioni sindacali, ad un approfondimento relativo al trattamento accessorio dei professionisti anche in un'ottica di riallineamento delle retribuzioni accessorie medesime.



**DIRIGENTI DI 2^ FASCIA**

Allegato 2

**Stanziamiento Fondo per la dirigenza anno 2010**

**€. 11.975.812,34**


Impiego risorse anno 2010:

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (*)	53,44%	€. 6.400.000,00
MOBILITA'	3,34%	€. 400.000,00
INCARICHI PLURIMI	2,51%	€. 300.000,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	40,67%	€. 4.870.000,00

**totale €. 11.970.000,00**

**riserva €. 5.812,34**

(\*)l'importo è comprensivo della spesa da TFR calcolata sulla differenza con lo speso SAP 2009





**UTILIZZO FONDO PROFESSIONISTI 2010**

Allegato 4

**Ammontare del fondo**

€. 4.325.981,66

**Art. 19 CCNL parte economica biennio 96-97 - Disciplina dell'utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria**

	parziali
(*) Indennità di coordinamento	€. 474.326,00
Indennità professionisti area legale (comma 6)	€. 247.735,00
Indennità professionale (comma 7)	€. 157.640,00
<b>Art. 101, comma 3, CCNL 2002-2005 (****)</b>	€. 1.399.000,00

totali

importo totale indennità €. 2.278.701,00

**Retribuzione di risultato (CCNL quadriennio 94-97, art. 90, comma 1, lett. c)**

€. 1.420.300,00

	Imp. unitario annuo		
<b>Grado realizzazione obiettivi</b>	€. 11.896,69	85	€. 994.210,00
<b>(**) Apporto quali-quantitativo</b>	€. 5.012,82	85	€. 426.090,00
			€. 1.420.300,00

Incentivo attività territoriale e mobilità (\*\*\*) €. 594.000,00

Interim e iscrizione albi professionali €. 25.000,00

**Compenso peculiarità e Intensità impegno (comma 3)**  
0,45% monte salari 1995 €. 7.531,50

Riserva €. 449,17

**totale** €. 4.325.981,66

(\*) L'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del CCNL 8 gennaio 2003, è del 50% per i coordinatori generali e del 30% per i coordinatori.  
 (\*\*) La retribuzione di risultato per la parte relativa all'apporto quali-quantitativo viene fissata in € 5.012,82 per tutti i professionisti indipendentemente dall'eventuale incarico di coordinamento ad essi affidato.  
 (\*\*\*) Il riferimento alla mobilità è attuato in applicazione dell'art. 20 c. 1 del presente CCIE.  
 (\*\*\*\*) L'importo individuale per l'indennità di funzione professionale è pari a € 16.000,00

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Ferraro' and another that appears to be 'Ples'.

## Nota o Verbale delle CISAL INPDAP

La sottoscritta D.S. sottoscrive il CCIE 2010 del personale Dirigente e Sezione Personale Professionisti concludendo esclusivamente la parte relativa al trattamento giuridico ed economico dei professionisti,

Tuttavia non può fare a meno di rilevare e stigmatizzare il consistente squilibrio tra il trattamento giuridico ed economico riservato alle dirigenti di II fascia, articolate nelle varie posizioni e quello previsto per il personale delle aree operanti nella stessa dimensione lavorativa

CISAL INPDAP

Feno M

Roma 5/7/2011

Nota a Verbale  
CGIL

da Cgil per firmando e condividendo la parte del CCIE 2010 che regola il trattamento e l'utilizzo del fondo dei professionisti, ritiene impossibile accettare la parte contrattuale riguardante la dirigenza.

Da Cgil ritiene, infatti, venga riservato alle dirigenze un trattamento per nulla equiparabile a quello delle lavoratrici e dei lavoratori delle Azee.

Questa forte iniquità socioeconomica <sup>riservate</sup> ~~alle~~ <sup>o delle Amm</sup> ~~dirigenze~~ delle norme, dei privilegi oltre <sup>non</sup> è eticamente accettabile e deve essere fortemente stigmatizzata, soprattutto in un momento di crisi economica e sociale e cui non è possibile rimanere indifferenti.

Perini

## NOTA A VERBALE

LA AS. NAD DI CONSIDERA INACCETTABILI I CRITERI  
ESPRSSI DAGLI ORGANI DI VIGILANZA  
DI INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE  
E DI CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO CHE  
HANNO CONDOTTO / OBBLIGATO L'AMMINISTRAZIONE  
IN PRAP A SOUVERTIRE IL CONTENUTO STESSO  
DELLA SOTTOSCRIZIONE PROVVISORIA DEL  
CONTRATTO DEI DIRIGENTI E DEI PROFESSIONISTI  
DEL NOVEMBRE 2010.

IN ORDINE ALL'UTILIZZO DELLE DIVERSE  
QUOTE DEL FONDO (CON RIFERIMENTO  
PARTICOLARE ALLA QUOTA DI RETRIBUZIONE  
DI POSIZIONE) I MARGINI DELLA CONTRATTA  
ZIONE INTEGRATIVA RISULTANO PRESSOCHE'  
AZZERATI DALLA LINEA INTERPRETATIVA  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA.

L'AS. NAD. DI CHIEDE CHE LA LINEA  
INTERPRETATIVA SIA RIVISTA E SANATA  
IN OCCASIONE DEL CUE del 2011.

IL SEGRETARIO  
GENERALE

GIUSEPPE BEATO

*Giuseppe Beato*